

PROTEZIONE GIURIDICA PER IMPRESE E INDIPENDENTI

CONDIZIONI GENERALI D'ASSICURAZIONE CGA (CGA B 2012)

INDICE

I. Informazione per il cliente

La sua assicurazione di protezione giuridica in un colpo d'occhio

II. Oggetto dell'assicurazione

III. Copertura assicurativa per imprese

Articolo 1	Persone assicurate	2
Articolo 2	Copertura di base	2
Articolo 3	Coperture supplementari	3
Articolo 4	Esclusioni	3

IV. Copertura Protezione Giuridica Circolazione

Articolo 5	Persone e veicoli assicurati	4
Articolo 6	Copertura di base	4
Articolo 7	Coperture supplementari	4
Articolo 8	Esclusioni	4

V. Disposizioni comuni

Articolo 9	Prestazioni assicurate	5
Articolo 10	Validità territoriale	6
Articolo 11	Validità temporale	6
Articolo 12	Inizio e fine del contratto d'assicurazione	6
Articolo 13	Pagamento del premio	6
Articolo 14	Conteggio del premio	6
Articolo 15	Modifica della tariffa	6
Articolo 16	Comunicazioni	6
Articolo 17	Foro e diritto applicabile	6

VI. Bisogno di protezione giuridica

Articolo 18	Annuncio di un caso giuridico	7
Articolo 19	Trattazione di un caso	7
Articolo 20	Protezione dei dati	7
Articolo 21	Divergenze di opinione	7
Articolo 22	Violazione di obblighi contrattuali	7
Articolo 23	Disdetta in un caso giuridico	7

I. INFORMAZIONE PER IL CLIENTE

La sua assicurazione di protezione giuridica in un colpo d'occhio

Caro cliente

Lei ha scelto il nostro prodotto perché ha fiducia in noi. La ringraziamo. Questo opuscolo informativo le illustrerà in breve la nostra impresa e i punti rilevanti del contratto. I diritti e gli obblighi contrattuali sono definiti nella proposta d'assicurazione o offerta, nella polizza, nelle condizioni generali (CGA) e particolari del contratto e nella legislazione applicabile.

Che cos'è un'assicurazione di protezione giuridica?

L'assicurazione di protezione giuridica la protegge contro i rischi finanziari di una vertenza giuridica. Contro pagamento di un premio, DAS mette a disposizione le proprie prestazioni del servizio giuridico (consulenza, patrocinio) e assume le spese legali.

Quali sono i rischi assicurati e quale l'estensione dell'assicurazione di protezione giuridica?

DAS consiglia in questioni giuridiche e sostiene in controversie giuridiche. Le materie assicurate e l'estensione della copertura di protezione giuridica derivano dalla proposta d'assicurazione o offerta, dalla polizza e dalle condizioni generali e particolari d'assicurazione.

Non esiste alcuna assicurazione che copre tutti i rischi. Per tante imprese sarebbe troppo costosa. I nostri prodotti si adeguano in modo flessibile alle sue esigenze e la proteggono contro i problemi giuridici quotidiani. Le esclusioni e le limitazioni importanti sono evidenziate nelle nostre CGA.

In certi casi è prevista una franchigia contrattuale. Troverà i dettagli nelle CGA.

Quando inizia e quando termina la protezione assicurativa?

Sussiste la copertura per i sinistri che avvengono durante la validità del contratto e che sono stati annunciati a DAS. In casi determinati vale un termine di attesa.

Quali sono gli obblighi in caso di sinistro?

Lei deve

- notificare immediatamente ogni caso per il quale intende avvalersi del sostegno giuridico;
- dare tutte le informazioni inerenti al caso;
- mettere a disposizione l'intera documentazione e i mezzi di prova.

Senza il preventivo accordo di DAS, lei non è autorizzato a dare incarichi diretti (p.es. ad avvocati o esperti), altrimenti perde la protezione assicurativa!

Protezione dei dati

Per eseguire le nostre prestazioni dobbiamo gestire/elaborare e salvare dati. Si tratta di dati dei clienti (nome, indirizzo, ecc.), dati d'incasso (entrate di premi, ecc.) e dati di sinistro (avvisi di sinistro, ecc.). Questi dati sono conservati in forma elettronica e cartacea in base alle disposizioni legali.

I dati sono elaborati per l'esame delle indicazioni nella proposta assicurativa, per l'amministrazione dei contratti e la gestione dei sinistri.

Se necessario, i dati della gestione dei sinistri sono trasmessi a terze persone coinvolte (assicurazioni, ecc.).

Come si calcola il premio?

Il premio si calcola in base alle varianti di copertura e ai fattori rilevanti di rischio (p.es. somma salari AVS).

In caso di rateizzazione e di contratti di breve durata, possono essere fatturati supplementi.

Quando inizia e termina il contratto?

La data di entrata in vigore e la durata contrattuale convenute sono indicate nella polizza. Se il contratto non è disdetto al più tardi 3 mesi prima della scadenza contrattuale, si rinnova per un ulteriore anno.

Oltre alla disdetta a scadenza esistono altre possibilità di disdetta. Ecco in breve le più importanti:

- se cambia il premio, durante la durata contrattuale;
- nel corso di un caso assicurato, nel quale abbiamo effettuato delle prestazioni;
- se lei nella proposta ha dato una risposta errata o sottaciuto un fatto. In tal caso siamo addirittura autorizzati a richiedere la restituzione delle nostre prestazioni!

Le occorrono ulteriori informazioni?

Se desidera ulteriori informazioni o se qualcosa non è chiaro, si rivolga al suo consulente o alla nostra rappresentanza più vicina! Ci troverà anche su internet, sul sito www.das.ch.

II. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione prevede una copertura di base (circolazione e/o impresa), che può essere completata con diverse coperture supplementari.

L'estensione e le condizioni della copertura assicurativa sono descritte nelle disposizioni comuni e particolari. Le disposizioni comuni sono valide in ogni caso, le disposizioni particolari solo se sono state espressamente pattuite nel contratto d'assicurazione.

III. COPERTURA ASSICURATIVA PER IMPRESE

Articolo 1 – Persone assicurate

Sono assicurati:

- lo stipulante nello svolgimento dell'attività menzionata nella polizza (di seguito denominata l'impresa assicurata);
- le persone vincolate allo stipulante da un contratto di lavoro, nello svolgimento delle mansioni relative all'impresa assicurata;
- i familiari dello stipulante nello svolgimento delle mansioni relative all'impresa assicurata.

Articolo 2 – Copertura di base

DAS accorda la copertura nei seguenti ambiti (enumerazione esaustiva):

1. Risarcimento danni

Le pretese di risarcimento fondate sulla responsabilità extracontrattuale, nei confronti del terzo responsabile, per danni materiali e fisici (lesioni corporali, omicidio), nonché i pregiudizi patrimoniali che ne sono la conseguenza diretta. A questo scopo, la partecipazione attiva nella procedura penale è pure coperta.

Non sono coperte le vertenze in relazione con

- danni materiali a immobili (salvo convenzione particolare ai sensi dell'articolo 3 cifra 2);
- pretese avanzate in concorso oppure in alternativa a pretese contrattuali.

2. Aiuto alle vittime di reati

Le pretese di risarcimento danni presso le competenti autorità cantonali, ai sensi della Legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati, a favore della persona assicurata, nonché a questo scopo l'intervento attivo nella relativa procedura penale.

3. Diritto penale e penale-amministrativo

La difesa penale dell'assicurato davanti ai tribunali e altre autorità penali, allorché è accusato di aver commesso un reato per negligenza.

Se l'assicurato è accusato di aver commesso un reato intenzionale, le prestazioni assicurate saranno rimborsate al termine della procedura, a condizione che con una sentenza definitiva:

- sia riconosciuta una situazione di legittima difesa o uno stato di necessità;
- l'assicurato sia assolto;
- sia decretato un non luogo a procedere. La copertura non è accordata, se l'abbandono del procedimento è in relazione con il versamento di una somma di denaro al querelante/denunciante o a un terzo.

Non sono assicurate le procedure in relazione con la proprietà immobiliare (salvo convenzione particolare ai sensi dell'articolo 3 cifra 2).

4. Diritto delle assicurazioni private

Le vertenze tra l'impresa assicurata e istituti d'assicurazione privati (se in relazione con la proprietà immobiliare, unicamente se è stata stipulata la copertura complementare ai sensi dell'articolo 3 cifra 2).

5. Diritto delle assicurazioni sociali

Le vertenze dell'impresa assicurata che derivano dal rapporto assicurativo tra l'impresa e le assicurazioni sociali.

6. Diritto di locazione e di affitto

Le vertenze di diritto di locazione o di affitto che concernono l'assicurato come locatario dell'immobile utilizzato dall'impresa, all'indirizzo indicato nella polizza.

Mediante convenzione particolare, la copertura assicurativa può essere estesa ad altri immobili utilizzati dall'impresa.

In caso di cambio di residenza, domicilio e indirizzo, la copertura assicurativa è trasferita automaticamente dal precedente al nuovo indirizzo. Restano assicurati i litigi con il precedente proprietario in relazione con l'attività dell'impresa e nati prima del cambio d'indirizzo. Sono pure assicurati i litigi con il nuovo proprietario nati prima del cambio d'indirizzo effettivo o pianificato.

7. Diritto del lavoro

Le vertenze di diritto del lavoro tra l'impresa assicurata ed i dipendenti della stessa.

Sono escluse le vertenze con membri di direzione o del consiglio d'amministrazione.

8. Diritto di vicinato

Le vertenze con un vicino direttamente confinante, in caso di immissioni eccessive di fumo, gas, odori, o rumori (enumerazione esaustiva), a condizione che

- si tratti di un immobile indicato nella polizza
- e che la vertenza derivi dal diritto privato e sia di competenza di un tribunale civile.

9. Costruzione interna o trasformazione interna dei locali dell'impresa

Le vertenze derivanti da mandato semplice e contratto d'appalto che concernono la costruzione o la trasformazione interna (pavimenti, pareti, soffitti, illuminazione) dei locali dell'impresa indicati nella polizza.

10. Trasloco del mobilio dell'impresa

Le vertenze derivanti dal contratto di spedizione che concernono il trasloco del mobilio dell'impresa.

11. Contratti concernenti il mobilio dell'impresa

Le vertenze con fornitori di mobili e macchinari che servono all'impresa assicurata per uso proprio.

Salvo convenzione particolare, sono escluse le vertenze in relazione con la fornitura di impianti di produzione, mezzi di produzione e software (articolo 3 cifra 1).

12. Contratti modello

DAS mette a disposizione **modelli generali** in lingua tedesca, francese ed italiana dei seguenti contratti (enumerazione esaustiva):

Contratto individuale di lavoro – contratto di collaborazione – contratto di compravendita – contratto di locazione concernente locali commerciali – contratto di mutuo – cessione di credito (cessione) – rescissione contrattuale – procura – transazione.

I modelli generali sono basati sul diritto svizzero. Essi e devono essere adeguati dall'utente alle circostanze del caso concreto.

13. Informazione giuridica

Oltre alle materie assicurate, l'assicurato ha diritto ad una consulenza unica per questioni che rientrano nel campo d'attività ordinario dell'impresa assicurata, a condizione che sia applicabile il diritto civile svizzero.

Sono escluse dalla copertura le consulenze inerenti al diritto societario e delle carte valori.

Articolo 3 – Coperture supplementari

Mediante convenzione particolare la copertura assicurativa può essere estesa ai seguenti ambiti:

1. Copertura complementare di protezione giuridica contrattuale

Le vertenze derivanti da inadempimento o esecuzione incompleta di contratti derivanti dal diritto delle obbligazioni tra l'impresa assicurata, i fornitori e i clienti.

Non sono assicurate le vertenze

- con un valore litigioso inferiore a CHF 1'000.– (valore litigioso minimo);
- dell'impresa in qualità di locatrice di proprietà immobiliari, salvo convenzione particolare ai sensi dell'articolo 3 cifra 3 (protezione giuridica per locatore).

2. Protezione giuridica per proprietario di immobili

Per gli immobili indicati nella polizza, DAS accorda la copertura assicurativa nei seguenti ambiti (enumerazione esaustiva):

- Risarcimento danni:** Pretese di risarcimento fondate sulla responsabilità extracontrattuale, nei confronti del terzo responsabile, per danni materiali nonché per i pregiudizi patrimoniali che ne sono la conseguenza diretta. A questo scopo, la partecipazione attiva nella procedura penale è pure coperta.

Non sono assicurate le vertenze in relazione con delle pretese che sono avanzate in concorso oppure in alternativa a pretese contrattuali.

- Diritto penale:** La difesa penale dell'assicurato davanti ai tribunali o ad altre autorità penali allorché è accusato di aver commesso un reato per negligenza.

Se l'assicurato è accusato di un reato intenzionale, le prestazioni assicurate saranno rimborsate al termine della procedura a condizione che, con una sentenza definitiva:

- sia riconosciuta una situazione di legittima difesa o uno stato di necessità;
- l'assicurato sia assolto;
- sia decretato un non luogo a procedere. La copertura non è accordata, se l'abbandono del procedimento è in relazione con il versamento di una somma di denaro al querelante/denunciante o ad un terzo.

- Diritto assicurativo:** le vertenze derivanti dal rapporto assicurativo con istituti d'assicurazione privati e pubblici.

- Diritto del lavoro:** le vertenze di diritto del lavoro tra il proprietario dell'immobile e gli impiegati, ai quali incombe la manutenzione dell'immobile assicurato (custode, giardiniere).

- Diritto di vicinato:** le vertenze con un vicino direttamente confinante che si fondano sulle disposizioni del diritto privato di vicinato.

- Costruzione interna o trasformazione interna:** vertenze derivanti da mandato semplice ed appalto che concernono la costruzione interna o la trasformazione interna.

- Diritti reali:** le vertenze in relazione con delle servitù o degli oneri fondiari iscritti a Registro Fondiario.

- Confini:** le vertenze che concernono i confini dell'immobile.

- Espropriazione:** le vertenze che concernono l'espropriazione formale dell'immobile.

3. Protezione giuridica per locatore

Le vertenze relative al diritto di locazione e affitto tra l'impresa assicurata ed i locatari e affittuari degli immobili indicati nella polizza.

Articolo 4 – Esclusioni

Non esiste alcuna copertura assicurativa nelle materie non menzionate nelle condizioni generali d'assicurazione. Inoltre, nessuna copertura è accordata nei seguenti casi:

- Le vertenze in relazione con contratti concernenti le prestazioni destinate ad uso privato o familiare della persona assicurata;
- Le pretese cedute all'assicurato e la difesa contro le pretese derivanti da obbligazioni di altre persone, assunte dall'assicurato;
- Le vertenze in relazione con l'acquisto e l'alienazione di immobili e terreni;
- Le vertenze in relazione con nuove costruzioni, trasformazioni, ristrutturazioni e demolizione di proprietà immobiliari che servono all'impresa assicurata, qualora è necessaria – anche solo per una parte dei lavori – un'autorizzazione ufficiale;
- Le opposizioni a progetti di costruzione, le vertenze derivanti dall'amministrazione e dall'utilizzo della proprietà per piani, la realizzazione forzata d'immobili, l'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori, nonché le vertenze in relazione con il diritto pubblico della pianificazione del territorio e il raggruppamento di terreni;
- Le vertenze in relazione con il diritto delle carte valori e partecipazioni di ogni genere, affari bancari e di borsa, affari speculativi e operazioni a termine, giochi e scommesse, come pure in relazione con l'investimento o la gestione di fondi;
- Le vertenze concernenti la messa in pegno di proprietà immobiliari o terreni;
- La difesa contro pretese di risarcimento danni da terzi e pene convenzionali;
- Le vertenze concernenti il diritto dei cartelli, della concorrenza sleale, della proprietà intellettuale e concernenti contratti in relazione con il diritto della proprietà intellettuale;
- Le vertenze in relazione con la valutazione aziendale e la revisione;
- Le vertenze in relazione con software di computer;
- Le vertenze in relazione con le pretese di responsabilità contro gli organi di società;
- Le vertenze tra l'assicurato ed il proprio assicuratore di protezione giuridica;
- Le vertenze con avvocati, periti o altri mandatari intervenuti nell'ambito di un sinistro coperto da DAS;
- Le vertenze o i conflitti d'interesse tra persone assicurate dalla stessa polizza (questa esclusione non si applica allo stipulante stesso);
- Le vertenze che riguardano l'assicurato in qualità di proprietario, detentore, conducente, acquirente, venditore, contraente di leasing, comodatario o locatario di veicoli a motore, natanti o aeromobili immatricolati (salvo ciclomotori, natanti senza motore, barche a vela con superficie della vela fino a 15 mq, nonché piccole barche a motore fino a 8 CV/5,88 kW, parapendii, paracaduti e deltaplani);
- Le vertenze consecutive alla partecipazione attiva a tafferugli o a risse, come pure legati a reati contro l'onore e la sfera personale riservata;
- Le vertenze legate a eventi bellici, terrorismo, sommosse, violazioni della neutralità, scioperi, disordini di ogni genere, terremoti ed altre catastrofi naturali, fissione e fusione nucleare, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, organismi geneticamente modificati e nanotecnologia;
- L'incasso di debiti non contestati;
- Le vertenze in relazione con la valutazione aziendale e la revisione;
- Le vertenze con familiari, membri di direzione e soci dell'azienda.

IV. COPERTURA PROTEZIONE GIURIDICA CIRCOLAZIONE

Articolo 5 – Persone e veicoli assicurati

1. Sono assicurati
 - a) lo stipulante in qualità di proprietario o detentore di veicoli stradali le cui targhe sono menzionate nella polizza, nonché di motociclette o di biciclette;
 - b) i conducenti e i passeggeri dei veicoli assicurati ai sensi della lettera a);
 - c) le persone indicate espressamente nella polizza, in qualità di:
 - conducente di ogni veicolo a motore stradale o ferroviario;
 - pedone o passeggero di un mezzo di trasporto privato o pubblico;
 - d) i conducenti e i passeggeri di un veicolo a motore stradale o ferroviario noleggiato dallo stipulante.
2. Se un veicolo assicurato è in riparazione, l'assicurazione si estende al veicolo di sostituzione.

Articolo 6 – Copertura di base

DAS accorda la copertura assicurativa nei seguenti ambiti (enumerazione esaustiva):

1. Risarcimento danni

Le pretese di risarcimento danni subiti dall'assicurato a seguito di:

- un incidente della circolazione stradale;
- furto o danneggiamento di un veicolo assicurato.

A questo scopo, la partecipazione attiva nella procedura penale è pure coperta.

2. Aiuto alle vittime di reati

Le pretese a favore della persona assicurata ai sensi della Legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati, presso le competenti autorità cantonali nonché, a questo scopo, l'intervento attivo nella relativa procedura penale.

3. Diritto penale

La difesa penale a seguito di violazioni delle disposizioni legali relative alla circolazione stradale o ferroviaria.

4. Licenza di condurre/di circolazione

Le vertenze con le autorità amministrative svizzere o del Principato del Liechtenstein in relazione con la revoca o con la restituzione della licenza di condurre o di circolazione.

5. Tassazione

Le vertenze concernenti la tassazione di un veicolo assicurato.

6. Diritto assicurativo

Le vertenze derivanti dal rapporto assicurativo dell'impresa assicurata con istituti di assicurazione privati o pubblici

- a seguito di un incidente della circolazione e
- in relazione con un veicolo assicurato.

Il termine di attesa ai sensi dell'articolo 11 cifra 2 non è applicabile.

7. Diritto contrattuale

Le vertenze derivanti da inadempimento o esecuzione incompleta di contratti derivanti dal diritto delle obbligazioni in relazione con veicoli assicurati, destinati all'uso professionale dell'impresa. Il termine di attesa ai sensi dell'articolo 11 cifra 2 non è applicabile.

Sono escluse dalla copertura le vertenze concernente contratti che l'assicurato conclude a titolo commerciale, derivanti da un'attività lucrativa principale o accessoria (in qualità di garagista, commerciante automobilistico, locatore di veicoli, ecc.).

Articolo 7 – Coperture supplementari

Mediante convenzione particolare la copertura di base può essere estesa ai seguenti ambiti:

1. Vertenze in relazione con natanti;
2. Vertenze in relazione con aeromobili fino a 5,7 tonnellate di peso al decollo;
3. Sinistri occorsi all'assicurato o ad un suo dipendente con il veicolo di un cliente in occasione di un giro di prova, della restituzione o del trasferimento del veicolo.

Le disposizioni dell'articolo 6 sono applicabili per analogia alle coperture complementari.

Articolo 8 – Esclusioni

La copertura assicurativa è esclusa nelle materie non menzionate nelle condizioni generali d'assicurazione. Inoltre, nessuna copertura è accordata nei seguenti casi:

1. I sinistri nei quali il conducente non è in possesso di una valida licenza di condurre o quando non è autorizzato a condurre il veicolo in oggetto;
2. Le vertenze in relazione con la partecipazione a gare o a competizioni, nonché ai relativi allenamenti;
3. Salvo convenzione particolare, in caso di vertenze in relazione con natanti e aeromobili;
4. La difesa contro pretese di risarcimento danni da terzi o pene convenzionali;
5. Le vertenze tra l'assicurato ed il proprio assicuratore di protezione giuridica;
6. Le vertenze con avvocati, periti o altri mandatari intervenuti nell'ambito di un sinistro coperto da DAS;
7. Le vertenze o i conflitti d'interesse tra persone assicurate dalla stessa polizza (questa esclusione non si applica allo stipulante stesso);
8. Le vertenze legate a eventi bellici, terrorismo, sommosse, violazioni della neutralità, scioperi, disordini di ogni genere, terremoti ed altre catastrofi naturali, fissione e fusione nucleare, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, organismi geneticamente modificati e nanotecnologia.

V. DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 9 – Prestazioni assicurate

1. Oltre alla tutela degli interessi dell'assicurato tramite il proprio Servizio Giuridico, DAS prende a carico i seguenti costi (enumerazioni esaustiva) a partire dalla conferma di copertura:

Coperture di protezione giuridica	Protezione giuridica impresa		Protezione giuridica circolazione
	Copertura di base (art.2) Copertura complementare immobili (art.3 cifra 2)	Coperture complementari – diritto contrattuale (art.3 cifra 1) – locatore (art.3 cifra 3)	Copertura di base (art.6) Coperture complementari (art.7)
Somma massima assicurata per evento nell'UE/AELS	CHF 300'000.–	CHF 100'000.–	CHF 300'000.–
Somma massima assicurata al di fuori dell'UE/AELS	(nessuna prestazione)	(nessuna prestazione)	CHF 100'000.–
Onorari e spese di avvocati conformi all'uso locale Accordi tra l'assicurato e l'avvocato relativi all'onorario non vincolano DAS	assicurato	assicurato	assicurato
Spese di perizie ordinate in sede giudiziaria o eseguite con l'accordo di DAS	assicurato	assicurato	assicurato
Spese giudiziarie	assicurato	assicurato	assicurato
Costi di una procedura di mediazione eseguita secondo regole riconosciute (risoluzione extragiudiziaria di conflitti)	assicurato	assicurato	assicurato
Indennità giudiziarie accordate alla controparte	assicurato	assicurato	assicurato
Spese di trasferta dell'assicurato per recarsi alle udienze in tribunale e per assistere a sopralluoghi, ove la sua presenza sia indispensabile	Rimborso spese fino a max. CHF 1'000.– per caso	Rimborso spese fino a max. CHF 1'000.– per caso	Rimborso spese fino a max. CHF 10'000.– per caso
Perdita di guadagno del dipendente per recarsi alle udienze in tribunale e per assistere a sopralluoghi, ove la sua presenza sia indispensabile	Rimborso spese fino a max. CHF 1'000.– per caso	Rimborso spese fino a max. CHF 1'000.– per caso	Rimborso spese fino a max. CHF 1'000.– per caso
Spese per precetto esecutivo, istanza di rigetto, pignoramento, attestato di carenza beni e comminatoria di fallimento	assicurato	assicurato	assicurato
Cauzioni penali allo scopo di evitare un arresto preventivo. Queste prestazioni sono fornite solo a titolo di anticipo; l'assicurato è pertanto tenuto a rimborsarle a DAS entro 6 mesi dal versamento.	assicurato	(priva di oggetto)	assicurato

2. Si une indemnité est allouée à l'assuré dans un sinistre couvert ou si la partie adverse la reconnaît par écrit, la DAS entreprend les démarches suivantes pour obtenir son exécution (liste exhaustive):

- Esecuzione in via di pignoramento e realizzazione del pegno: domanda di esecuzione, istanza di rigetto, domanda di proseguimento dell'esecuzione, domanda di pignoramento;
- Esecuzione in via di fallimento: domanda di esecuzione, istanza di rigetto, domanda di proseguimento dell'esecuzione in via di fallimento.

Sono escluse le procedure esecutive nei confronti di debitori a carico dei quali sono già stati emessi attestati di carenza beni o la cui situazione di sovraindebitamento risulta dall'estratto dell'ufficio esecuzione e fallimenti.

3. Qualora più sinistri derivano dallo stesso evento di base (articolo 11 cifra 3), lo stipulante e le persone incluse nella sua assicurazione dispongono della somma massima assicurata una sola volta.

4. Qualora più assicurati sono coinvolti nello stesso evento di base (articolo 11 cifra 3), e se il loro interesse, – in base ad una fattispecie analoga o simile – è rivolto verso la medesima controparte, DAS è autorizzata a limitare le prestazioni alle seguenti misure:

- Trattazione extragiudiziaria;
- Interruzione della prescrizione;
- Costituzione di parte civile in una procedura penale;
- Insinuazione delle pretese nel fallimento;
- Conduzione di procedure pilota necessarie. Le spese della procedura pilota saranno attribuite proporzionalmente a tutti gli assicurati coinvolti e dedotte dalle loro somme d'assicurazione.

Se dopo il termine della procedura pilota si rende necessaria ancora una procedura giudiziaria per avanzare le pretese individuali, la copertura assicurativa si estende alla somma assicurativa residua.

5. In caso di sinistro al di fuori dell'UE/AELS, DAS non fornisce la propria assistenza, ma rimborsa all'assicurato le spese di tutela nei limiti della cifra 1.

6. Le indennità a titolo di ripetibili ottenute in via giudiziaria o extragiudiziaria a favore dell'assicurato spettano a DAS fino a concorrenza delle prestazioni da essa fornite. In caso di transazione DAS prende a carico la parte delle spese che, nell'eventualità di soccombenza, sarebbe a carico dell'assicurato. Accordi tra le parti in deroga a queste regole non vincolano DAS, salvo preventivo consenso.

7. DAS fornisce le proprie prestazioni al momento in cui sono esigibili. Gli onorari legali sono esigibili al termine del mandato, ovvero con la soluzione definitiva della liquidazione extragiudiziaria o con la crescita in giudicato della sentenza in caso di procedura giudiziaria e quando il legale ha emesso la nota d'onoraria dettagliata. Una fatturazione intermedia è possibile nell'ambito di procedure che comportano più istanze.

8. A dipendenza della variante scelta sono applicate le seguenti franchigie:

- Nessuna franchigia;
- Franchigia pari al 10% delle spese esterne, min. CHF 500.– per caso;
- Franchigia pari al 10% delle spese esterne, min. CHF 1'500.– per caso.

Se l'assicurato sceglie l'avvocato proposto da DAS non è dovuta alcuna franchigia sull'onorario dello stesso.

9. Se l'assicurato è autorizzato alla deduzione dell'IVA, DAS prende a carico le spese al netto, dopo deduzione dell'imposta.

10. Non sono assicurate le seguenti spese:
- Pactum de quota litis (onorario in funzione o in percentuale del risultato ottenuto);
 - Multe e pene convenzionali;
 - Risarcimento danni e torto morale;
 - Le spese per analisi del sangue o simili, nonché per controlli medici ordinati nell'ambito di un'istruttoria penale o da un'autorità amministrativa;
 - Le spese che un terzo fornitore di prestazioni è obbligato ad assumere, segnatamente l'onorario preprocessuale a carico dell'assicuratore RC. Se, durante la gestione della pratica, si rileva che un altro fornitore è tenuto ad assumere le spese legali, l'obbligo di DAS si estingue retroattivamente. Le prestazioni già fornite devono essere rimborsate a DAS;
 - Procedure davanti a corti costituzionali nonché a corti internazionali e sovranazionali;
 - Tasse e spese di giustizia di un decreto d'accusa o di una sanzione amministrativa.

Articolo 10 – Validità territoriale

L'assicurazione si estende ai casi di competenza dei tribunali e delle autorità amministrative nella zona di copertura ai quali è applicato il diritto del paese in oggetto. Sono riservate le disposizioni previste nella parte speciale delle condizioni generali.

	Nella protezione giuridica impresa (art. 2 e 3)	Nella protezione giuridica circolazione (art. 6 e 7)
Per zona di copertura s'intende	UE/AELS	il mondo intero

Articolo 11 – Validità temporale

- La copertura assicurativa è data, se
 - l'evento alla base del sinistro si verifica durante la durata di validità del contratto, e
 - il bisogno di protezione giuridica è annunciato a DAS prima della scadenza del contratto.
- In caso di vertenze contrattuali, la copertura assicurativa inizia alla scadenza di un termine di 90 giorni, decorrente dall'entrata in vigore del contratto d'assicurazione (termine di attesa). Il termine di attesa non è applicabile
 - alle vertenze in relazione con infortuni che si verificano durante questo periodo;
 - in caso di cambiamento da un altro assicuratore di protezione giuridica a DAS – senza interruzione di copertura – se per l'evento annunciato sussisteva la medesima copertura presso il primo assicuratore.
- E' considerato evento alla base del sinistro:
 - In materia di risarcimento danni e di aiuto alle vittime di reati: l'evento che fonda una pretesa di risarcimento;
 - In materia di diritto assicurativo:
 - l'evento che fonda un diritto a delle prestazioni;
 - in caso d'invalidità, l'infortunio o l'inizio dell'incapacità lavorativa dovuta a malattia;
 - per le controversie che non riguardano delle indennità: il momento della violazione della legge o del contratto;
 - in materia di diritto penale ed amministrativo: il momento della prima infrazione;
 - in materia di diritto di vicinato: prime divergenze verbali o scambio di corrispondenza nel quale sono espresse delle posizioni contrastanti nell'ambito dei rapporti di vicinato;
 - in materia di informazione giuridica: il momento dell'evento che comporta il bisogno di consulenza;
 - negli altri settori giuridici: il momento della prima violazione legale o contrattuale.

Articolo 12 – Inizio e fine del contratto d'assicurazione

- Il contratto entra in vigore dalla data specificata nella polizza d'assicurazione. Alla sua scadenza, l'assicurazione si rinnova tacitamente di anno in anno, a meno che non sia disdetta per iscritto con almeno tre mesi di preavviso dalla scadenza contrattuale.
- Se l'assicurato trasferisce il suo domicilio legale all'estero, l'assicurazione si estingue al termine del periodo assicurativo in corso.

Articolo 13 – Pagamento del premio

- Il premio s'intende per la durata di un anno ed è esigibile il giorno indicato nella polizza.
- In caso di dilazione di pagamento, il premio annuo rimane integralmente dovuto. Per ogni rata è fissato un termine di pagamento. Il ritardo nel pagamento di una sola rata, rende esigibile l'intero premio annuo. DAS può prelevare un supplemento di premio.

Articolo 14 – Conteggio del premio

- Se il conteggio del premio si basa su fattori variabili, l'assicurato deve comunicare a DAS i dati necessari prima della scadenza del premio. Il premio relativo al periodo assicurativo successivo sarà determinato in base a queste indicazioni.
- Se l'assicurato omette di comunicare i dati necessari, il conteggio del premio è stabilito sulla base delle indicazioni dell'anno precedente. Inoltre, DAS applicherà un aumento del 20 % sul premio calcolato per il presunto aggravamento del rischio.

Articolo 15 – Modifica della tariffa

- Per la durata contrattuale fissata nella polizza assicurativa, DAS garantisce all'assicurato il mantenimento della tariffa del primo premio.
- Se DAS modifica la tariffa, il nuovo premio è applicato al più presto dopo la scadenza della durata contrattuale convenuta. DAS comunica l'importo del nuovo premio al più tardi 30 giorni prima della scadenza.
- L'assicurato ha il diritto di disdire il contratto per la fine dell'anno assicurativo in corso. La disdetta deve pervenire a DAS al più tardi l'ultimo giorno dell'anno assicurativo. In caso contrario, la nuova tariffa è considerata accettata.

Articolo 16 – Comunicazioni

- L'assicurato deve indirizzare le sue comunicazioni alla Direzione di DAS o ad una delle agenzie.
- Le comunicazioni di DAS allo stipulante possono essere validamente notificate all'ultimo indirizzo comunicato a DAS.

Articolo 17 – Foro e diritto applicabile

- Il foro competente per un'azione giudiziaria nei confronti di DAS, è al domicilio in Svizzera dell'assicurato o alla sede di DAS.
- A complemento delle condizioni generali d'assicurazione, sono applicabili le disposizioni del diritto svizzero delle assicurazioni.
- Le divergenze d'opinione in relazione con il contratto d'assicurazione possono essere sottoposte all'Ombudsman dell'assicurazione privata (help@ombudsman-assicurazione.ch) con lo scopo di raggiungere una soluzione bonale.

VI. BISOGNO DI PROTEZIONE GIURIDICA

Articolo 18 – Annuncio di un caso

L'assicurato notifica immediatamente a DAS ogni caso che può dare luogo ad una prestazione. Egli trasmette senza indugio tutti gli atti e tutte le informazioni concernenti il caso (corrispondenza, citazioni, sentenze e decisioni con le buste d'intimazione, ecc.).

Articolo 19 – Trattazione di un caso

1. L'assicurato autorizza DAS di chiarire la situazione di fatto e di diritto e la incarica di intraprendere tutte le misure necessarie a tutela dei suoi interessi. A questo scopo, egli conferisce a DAS pieni poteri.
2. L'assicurato evita tutto ciò che pregiudica la gestione della pratica, aumenta i costi inutilmente o pregiudica totalmente o parzialmente il rimborso di spese da parte di terzi. Senza il preventivo accordo di DAS, l'assicurato non conferisce incarichi ad avvocati, esperti, ecc., non dà avvio ad alcuna procedura o ricorso e non conclude alcuna transazione. Non stipula alcun accordo con l'avvocato in merito all'onorario.
3. L'assicurato si dichiara d'accordo di aspettare la crescita in giudicato di una procedura giudiziaria (p.es. procedura pilota, procedura penale) prima di avviare un'altra procedura giudiziaria, se la prima procedura può influire su quest'ultima, oppure di far valere inizialmente solo una parte delle pretese e di sospendere le pretese rimanenti fino alla crescita in giudicato della decisione relativa alle pretese parziali.
4. DAS può proporre una procedura di mediazione; l'assicurato s'impegna a parteciparci attivamente.
5. Se, a seguito di un conflitto d'interessi (rappresentanza di più assicurati con interessi divergenti) o, in caso di procedura giudiziaria o amministrativa, il patrocinio da parte di un avvocato esterno è necessario (monopolio degli avvocati), l'assicurato può proporre un avvocato, che disponga dei necessari requisiti. Se DAS respinge l'avvocato desiderato, l'assicurato propone tre avvocati attivi in differenti studi. DAS ne sceglie uno. Il rifiuto di un legale non deve essere motivato.
Se a richiesta dell'assicurato è incaricato un patrocinatore all'infuori della circoscrizione giudiziaria della prima istanza, le spese supplementari sono a carico dell'assicurato.
Il patrocinatore è obbligato a gestire il mandato in modo economico ed evita tutto ciò che aumenta inutilmente i costi o che pregiudica interamente o parzialmente il rimborso di spese da parte di terzi.
6. DAS può limitare la conferma di copertura a determinati passi giuridici o determinate fasi della procedura.
7. DAS si riserva il diritto di delegare singole prestazioni ad un patrocinatore esterno.
8. L'assicurato libera il proprio avvocato dal segreto professionale nei confronti di DAS.

Articolo 20 – Protezione dei dati

1. L'assicurato autorizza DAS a trattare i dati necessari per la gestione del caso giuridico annunciato. Se necessario, i dati saranno comunicati a terzi interessati, segnatamente a coassicuratori e riassicuratori.
2. In caso di regresso nei confronti di un terzo civilmente responsabile, l'assicurato autorizza DAS a comunicare al terzo o al suo assicuratore di responsabilità civile i dati necessari per l'esercizio del diritto.
3. L'assicurato libera il personale medico coinvolto dal segreto professionale e l'autorizza a comunicare a DAS i dati necessari per la gestione del caso.
4. Il prenditore d'assicurazione che ha incaricato un broker o un mandatario, autorizza DAS a comunicare a quest'ultimo, a richiesta, delle informazioni relative ai suoi contratti, all'esecuzione degli stessi, all'incasso, la frequenza dei sinistri o sinistri.
5. DAS è autorizzata a raccogliere informazioni utili al caso presso gli uffici pubblici e a consultare i relativi atti ufficiali.
6. DAS si impegna a trattare in modo confidenziale tutte le informazioni ottenute e a conservarli secondo le disposizioni legali.

Articolo 21 – Divergenze di opinione

1. Se, nel corso della trattazione di un sinistro coperto, fra DAS e l'assicurato sopravviene una divergenza di opinioni sulle misure da adottare, oppure se DAS reputa determinati provvedimenti privi di ogni possibilità di successo, essa comunica all'assicurato, per iscritto e motivandone le ragioni, il proprio punto di vista, informandolo del suo diritto di avviare la procedura arbitrale di cui alla cifra 2.
2. A ricezione di questa comunicazione, l'assicurato deve prendere tutte le misure necessarie a tutela dei propri interessi. DAS non è responsabile per le conseguenze di una tutela errata, segnatamente, in caso di mancato rispetto dei termini. L'assicurato deve comunicare a DAS entro 30 giorni dalla comunicazione, se intende avvalersi della procedura arbitrale.

3. In caso di procedura arbitrale, l'assicurato e DAS designano di comune accordo un arbitro unico. L'arbitro decide con procedura sommaria, non formalista, che comporti un solo scambio di allegati. Le relative spese seguono la soccombenza. Per il resto sono applicabili le disposizioni del Codice di Procedura Civile Svizzero.
4. Qualora, malgrado il rifiuto delle prestazioni, l'assicurato intraprende a sue spese un processo e ottiene un risultato migliore rispetto alla prognosi di DAS, oppure rispetto alla decisione arbitrale, DAS gli rimborsa le relative spese nei limiti delle CGA.

Articolo 22 – Violazione di obblighi contrattuali

La violazione colposa degli obblighi contrattuali, autorizza DAS a declinare la propria garanzia.

Articolo 23 – Disdetta in un caso giuridico

1. Nell'ambito di un caso coperto, per il quale è stata richiesta la protezione giuridica, sia DAS che l'assicurato possono recedere dal contratto, al più tardi al momento dell'esecuzione della prestazione assicurata.
2. Se il contratto è disdetto, la copertura di DAS cessa 14 giorni dopo la comunicazione della disdetta all'altra parte.